



REGOLAMENTO INTERNO

Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate su azioni Geox S.p.A. o su altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute dai Soggetti Rilevanti (*Internal Dealing*).

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2016

INDICE

		PARTE I – Premesse		
01	01	Finalità del Regolamento	pag.	4
01	02	Riferimenti normativi	pag.	4
		PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione		
02	01	Premessa	pag.	5
1		Soggetti rilevanti nella Società	pag.	5
2		Soggetti rilevanti nelle controllate rilevanti	pag.	5
3		Azionisti rilevanti	pag.	6
4		Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti	pag.	6
		PARTE III – Informazioni dovute dai Soggetti Rilevanti alla Società		
03	01	Operazioni oggetto di comunicazione	pag.	7
03	02	Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione	pag.	7
		PARTE IV - Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione della informazioni		
04	01	Preposto	pag.	9
04	02	Compiti del preposto	pag.	9
04	03	Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni	pag.	10
04	04	Procedure operative	pag.	10
		PARTE V – Termini di invio delle informazioni da parte dei soggetti rilevanti e delle persone loro strettamente legate (diversi dagli azionisti rilevanti) e di pubblicazione delle medesime		
05	01	Comunicazione alla Consob e alla Società	pag.	11
		PARTE VI – Termini di invio e di pubblicazione delle informazioni da parte degli azionisti rilevanti		
06	01	Premessa	pag.	13
06	02	Assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Consob e di pubblicazione da parte della Società	pag.	13
		PARTE VII – Divieti e limitazioni al compimento di operazioni		
07	01	Blocking periods	pag.	14
		PARTE VIII - Norme finali		
08	01	Diffusione del Regolamento	pag.	15
08	02	Controllo sul rispetto del Regolamento	pag.	15
08	03	Entrata in vigore	pag.	15
08	04	Modifiche ed integrazioni al Regolamento	pag.	15
		Parte IX – Inosservanza delle regole di comportamento		
09	01	Sanzioni	pag.	16

		Allegato A		
A		Schema di comunicazione ai sensi dell'art. 152-octies, comma 7, Regolamento emittenti	pag.	18
		Appendice		
		Normativa richiamata	pag.	25

PARTE I - Premesse

01.01 Finalità del Regolamento

In coerenza con l'entrata in vigore della Legge Comunitaria 2004 n. 62 del 18 aprile 2005 e delle modifiche apportate al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (in breve "**TUF**") nonché in coerenza con quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 596/2014, Geox S.p.A. (di seguito la "**Società**") ha adottato il presente Regolamento Interno (di seguito il "**Regolamento**") che disciplina i flussi informativi alla Società, alla Consob ed al pubblico, delle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società, titoli di debito o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate dai soggetti obbligati alle comunicazioni, individuati dalla normativa vigente e dal Regolamento stesso.

Com'è noto, la normativa (cd. "*internal dealing*") è volta a dare trasparenza alle operazioni effettuate dai "soggetti rilevanti", ossia da quei soggetti che possono con maggior probabilità disporre di "informazioni privilegiate", al fine da un lato di migliorare l'efficienza informativa del mercato, dall'altro lato quale mezzo per vigilare sui mercati.

Il Regolamento è volto, tra l'altro, a:

- istituire la procedura diretta a individuare i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di *internal dealing*;
- a disciplinare le modalità di comunicazione alla Società delle informazioni, nonché le modalità di gestione da parte della Società delle comunicazioni ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima, individuando il soggetto preposto.

01.02 Riferimenti normativi

TUF	Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni)
RE	Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).
MAR	Market Abuse Regulation o Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.
RE UE 522	Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 relativo, tra l'altro, ai tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica
RE UE 523	Regolamento delegato (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione

02.01 Premessa

Sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui al presente Regolamento (in breve anche “comunicazioni *internal dealing*”), aventi per oggetto le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati di cui alla Parte III del Regolamento (in breve anche *operazioni*), effettuate da loro stessi e dalle persone loro strettamente legate (come definite al successivo punto 4), i *soggetti rilevanti* come sotto individuati ai punti 1, 2 e 3

I Soggetti rilevanti nella Società

Sono *soggetti rilevanti* nella Società:

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci effettivi;
- c) i soggetti che svolgono funzioni di direzione;
- d) i dirigenti aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

Individuazione dei dirigenti della Società aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali

L'individuazione dei dirigenti della Società aventi “regolare” accesso alle informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali, avviene a cura del Consiglio di Amministrazione, ovvero a cura del/dei soggetti da questo delegato/i.

Ai dirigenti come sopra individuati viene comunicata l'avvenuta identificazione e gli obblighi connessi.

2 Soggetti rilevanti nelle controllate rilevanti

Sono *soggetti rilevanti*

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci effettivi;
- c) i soggetti che svolgono funzioni di direzione;
- d) i dirigenti aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società,
- e) i soggetti che svolgono le predette funzioni presso le società controllate⁽¹⁾, direttamente o indirettamente, dalla Società, qualora il valore contabile della partecipazione nelle predette società controllate rappresenti

⁽¹⁾ Sono società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

Ai sensi dell'art. 93 del TUF, sono considerate società controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

a. le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole;

b. le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini di cui sopra si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico approvato (in breve anche **controllate rilevanti**).

Ai sensi dell'art. 152-octies, comma 8, RE, anche le società *controllate rilevanti* devono:

- a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del TUF, come individuati nello stesso articolo e nel RE;
- b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

3 Azionisti rilevanti

E' tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 114, comma 7 del TUF, chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 RE ⁽¹⁾, **pari almeno al 10 per cento del capitale sociale** della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che **controlla** la Società.

4 Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti

Ai sensi dell'art. 152-sexies RE, per *persone strettamente legate ai soggetti rilevanti* di cui sub 1, 2 e 3, si intendono:

- 1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- 2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate sub 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- 3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate sub 1);
- 4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub 1);
- 5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub 1).

Ai sensi della normativa vigente (art. 152-octies, commi 1 e 10 RE), è **compito dei soggetti rilevanti** rendere nota alle *persone strettamente legate* la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione *internal dealing*, nonché comunicare le operazioni compiute dalle predette *persone* a loro *strettamente legate* qualora le stesse non vi provvedano direttamente.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 118 RE:

- sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto;
- sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti;
- le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l'intermediario.

PARTE III – Informazioni dovute dai Soggetti Rilevanti alla Società

03.01 Operazioni oggetto di comunicazione

Fatto salvo quanto previsto sub 03.02, gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni di:

- acquisto
- vendita
- sottoscrizione
- scambio

di **azioni** emesse dalla Società, **titoli di debito** emessi dalla Società o di altri **strumenti finanziari collegati** alle anzidette azioni.

Sono “strumenti finanziari collegati alle azioni”:

- 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni (ad es. i warrant);
- 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse (ad es. le obbligazioni convertibili);
- 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF ⁽¹⁾;
- 4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni (ad es. azioni di risparmio convertibili);
- 5) le **azioni quotate emesse da società controllate dalla Società** e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegate;
- 6) le **azioni non quotate emesse da società controllate rilevanti** e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegate.

Inoltre, l'articolo 19, comma 7, del MAR prevede che le operazioni che devono essere notificate includono:

⁽¹⁾ Art. 1, comma 3, TUF: *Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e) f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d)".*

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere d), e) f), g), h), i) e j) TUF, vi rientrano i seguenti strumenti finanziari:

- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis, lettera d), TUF vi rientrano i seguenti strumenti finanziari:

- qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

- a) la concessione in pegno ovvero il prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata¹;
- b) operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono operazioni oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata, anche quando è esercitata discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai sensi dell'art. 10 del RE UE 522, sono altresì soggette a notifica le seguenti operazioni, che comunque concorrono al superamento della soglia sopra indicata:

- l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di debito;
- le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di debito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

03.02 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione

Non devono essere comunicate:

⁽¹⁾ Il MAR chiarisce: "Ai fini della lettera a) non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto deposito a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia".

- a) le operazioni **il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno;** per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. L'importo di cui sopra è calcolato sommando le operazioni (sia gli acquisti che le vendite, tutti con segno positivo), relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun *soggetto rilevante* e quelle effettuate per conto delle *persone strettamente legate a tali soggetti*;
- b) le operazioni **effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;**
- c) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate.

PARTE IV – Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni**04.01 Preposto**

Il soggetto preposto (il “**Preposto**”) al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui alla Parte V e Parte VI del Regolamento viene individuato nel Direttore Affari Legali e Societari, o alla diversa persona designata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede a farsi rilasciare dal medesimo (e dal Sostituto) l'accettazione scritta della nomina e del Regolamento.

Il soggetto sostituto del Preposto (il “**Sostituto**”) viene individuato nel Responsabile Affari Societari, o alla diversa persona designata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede a farsi rilasciare dal medesimo (e dal Sostituto) l'accettazione scritta della nomina e del Regolamento.

04.02 Compiti del Preposto

Sono compiti del Preposto:

- a) monitorare le disposizioni normative e regolamentari in materia di comunicazioni *internal dealing*, al fine del tempestivo allineamento delle procedure in essere;
- b) predisporre ed aggiornare, con il supporto dei funzionari dell'ufficio risorse umane e organizzazione per i soggetti dipendenti, l'elenco nominativo dei *soggetti rilevanti*;
- c) predisporre ed aggiornare, con il supporto della funzione amministrazione e finanza, l'elenco delle *controllate rilevanti*;
- d) accertarsi che i *soggetti rilevanti* abbiano ricevuto copia del Regolamento (e delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni) e che abbiano sottoscritto apposita dichiarazione attestante l'impegno sugli stessi gravante di comunicare alle *persone a loro strettamente legate* gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 114, comma 7 TUF;
- e) fornire assistenza ai *soggetti rilevanti* per l'espletamento degli obblighi di comunicazione;
- f) provvedere al tempestivo ricevimento delle comunicazioni;
- g) provvedere alla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, delle comunicazioni ricevute dai *soggetti rilevanti* (ove la Società sia tenuta, in base ad un obbligo normativo, ovvero in base ad accordi con i *soggetti rilevanti*);
- h) inviare ai *soggetti rilevanti* comunicazione relativa all'imminente decorrere di eventuali *blocking periods* stabiliti dalla Società;
- i) informare tempestivamente la Società (nella persona dell'Amministratore Delegato) delle comunicazioni eventualmente pervenute oltre i termini previsti dalla normativa (o concordati);
- j) comunicare all'organismo incaricato dalla Società del controllo del rispetto del Regolamento interno sul trattamento delle informazioni privilegiate, tutte le comunicazioni ricevute dai *soggetti rilevanti*, una volta rese pubbliche;
- k) curare la conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle inviate alla Consob e di quelle pubblicate, assicurando che alle stesse abbiano accesso solo le persone autorizzate dalla Società;
- l) tenere aggiornato l'organo amministrativo (nella persona dell'Amministratore Delegato) sulle comunicazioni pervenute e pubblicate;
- m) segnalare alla Società le variazioni intervenute nella normativa che possano rendere necessarie o opportune modifiche del presente Regolamento;
- n) coordinarsi con la funzione incaricata dell'aggiornamento dell'eventuale sito intranet affinché risulti pubblicato il Regolamento, nell'ultima versione vigente;
- o) ottenere, se necessario, il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Il Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione dal parte dei *soggetti rilevanti* o delle *persone loro strettamente legate*.

04.03 Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni

Il Preposto ed il Sostituto sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute, trattando le medesime quali Informazioni Privilegiate fino alla loro diffusione al mercato, con assoluto divieto di:

- **comunicare o diffondere** con qualsiasi mezzo le informazioni sulle operazioni, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono utilizzando tali informazioni;
- **annullare o modificare**, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate;
- **utilizzare** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, le Informazioni Privilegiate per raccomandare o indurre altri, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono ovvero a cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni per conto proprio o di terzi.

Quanto precede, nel rispetto della vigente normativa in materia di “abuso di informazioni privilegiate” di cui al Titolo I-bis del TUF ⁽¹⁾ e del MAR.

Il Preposto (e il Sostituto) devono adottare le procedure necessarie a garantire che tutte le informazioni e la documentazione (sia su supporto cartaceo che informatico) dagli stessi trattata e/o ricevuta inerente alle comunicazioni *internal dealing*, non sia accessibile a soggetti non autorizzati.

04.04 Procedure operative

Le attività di competenza del Preposto saranno regolate da specifiche Procedure.

⁽¹⁾ Vedasi il Regolamento interno in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate.

PARTE V – Termini di invio delle informazioni da parte dei *soggetti rilevanti* e delle *persone loro strettamente legate* (diversi dagli *azionisti rilevanti*) e di pubblicazione delle medesime**05.01 Comunicazione alla Consob ed alla Società**

I *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e le persone loro strettamente legate* devono comunicare alla **Consob** ed alla **Società** le operazioni sulle azioni, su titoli di debito o sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi:

L'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle *operazioni* compiute dai *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e dalle persone loro strettamente legate*, deve avvenire mediante utilizzo del modello denominato "Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate" riportato nell'allegato del RE UE 523 (vedasi **Allegato A** al presente Regolamento).

Comunicazioni alla Consob

Le comunicazioni alla Consob sono effettuate **tempestivamente ed entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione**⁽¹⁾, tramite invio del modello di cui all'**Allegato A** tramite email all'indirizzo consob@pec.consob.it (da indirizzo PEC) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

Comunicazioni alla Società

Le comunicazioni alla Società sono effettuate **entro 1 (un) giorno lavorativo a partire dalla data della loro effettuazione**⁽²⁾, tramite invio del modello di cui all'**Allegato A** con una delle seguenti modalità:

- a) invio a mezzo e-mail al seguente indirizzo: societario@pec.geox.com e in copia conoscenza all'indirizzo pierluigi.ferro@geox.com
- b) consegna a mano al Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni o al suo Sostituto, presso **Geox S.p.A., via Feltrina Centro, 16 – 31044 Biadene di Montebelluna (TV)**

In ogni caso, i *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e le persone loro strettamente legate*, daranno un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero 0423 281632 (oppure 0423 282119).

Il Preposto (ed il Sostituto) sono a disposizione per fornire assistenza ai *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e alle persone loro strettamente legate* per l'espletamento degli obblighi informativi previsti dal TUF e dal Regolamento Emittenti, presso la sede sociale e al seguente recapito telefonico 0423 281632 (oppure 0423 282119).

Pubblicazione delle informazioni

La Società pubblica le informazioni ricevute, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del RE e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

⁽¹⁾ Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

⁽²⁾ Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

PARTE VI – Termini di invio e di pubblicazione delle informazioni da parte degli azionisti rilevanti**06.01 Premessa**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152-octies del RE, gli *azionisti rilevanti* devono comunicare alla **Consob** le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da loro stessi e dalle *persone loro strettamente legate*, che non vi provvedano direttamente, **entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione** ⁽¹⁾.

Gli *azionisti rilevanti* **pubblicano** le anzidette informazioni relative alle operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle *persone loro strettamente legate*, **entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione** ⁽²⁾.

06.02 Assolvimento degli obblighi di Comunicazione alla Consob e di pubblicazione da parte della Società

La Società, in conformità a quanto previsto dal RE, si rende disponibile ad effettuare, per conto degli *azionisti rilevanti*, la comunicazione alla Consob e la pubblicazione di cui sub 06.01., a condizione che venga sottoscritto un apposito **accordo scritto**, in virtù del quale gli *azionisti rilevanti* si impegnino a rispettare il congruo limite di tempo ivi stabilito per l'invio da parte loro delle informazioni alla Società, affinché quest'ultima sia in grado di adempiere nei termini regolamentari agli obblighi di cui comunicazione alla Consob e di pubblicazione.

Le attività di cui al presente paragrafo saranno definite operativamente tramite apposita procedura.

Il soggetto competente alla definizione dei predetti accordi ed alla sottoscrizione dei medesimi è l'Amministratore Delegato, che provvederà ad informarne contestualmente il Preposto.

⁽¹⁾ Si segnala che resta fermo per gli azionisti l'obbligo previsto dall'art. 120 TUF in tema di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

⁽²⁾ La pubblicazione avviene mediante l'invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa, salvo che la comunicazione non sia effettuato dalla Società per conto degli azionisti rilevanti come indicato nel Paragrafo 06.02.

PARTE VII – Divieti e limitazioni al compimento di operazioni**07.01 Blocking periods**

È in ogni caso fatto divieto *ai soggetti rilevanti* di compiere per conto proprio oppure di terzi, direttamente o indirettamente operazioni sulle azioni o titoli di debito della Società ovvero su strumenti derivati o su altri strumenti finanziari collegati ⁽¹⁾:

- a) nei trenta giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio, della relazione semestrale e dell'eventuale relazione trimestrale;
- b) dalla data in cui vengono iscritti nel registro di cui all'art. 115-bis TUF nelle "sezioni occasionali" per l'accesso ad informazioni relative ad operazioni di fusione, scissione o acquisizione di cui sia parte la Società ovvero qualsiasi altra operazione o circostanza idonea ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari della società, fino al momento in cui tali informazioni vengano rese pubbliche.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di stock option nonché di diritti d'opzione; tuttavia si applica, invece, alle operazioni relative ai titoli acquistati per effetto dell'esercizio di tali diritti, né si applica alle operazioni in cui la titolarità effettiva non si modifica.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, tra l'altro, in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento da parte dei Soggetti Rilevanti delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'Articolo 03.01 del presente Regolamento.

⁽¹⁾ Si intendono per strumenti finanziari collegati: 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni (ad es. warrant); 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con essere (ad es. obbligazioni convertibili); 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni (art.1, comma 3, TUF); 4) gli strumenti finanziari equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni (es. azioni di risparmio); 5) le eventuali azioni quotate emesse da società controllata da Geox SpA; 6) le azioni non quotate emesse da eventuale società controllata rilevante di Geox SpA (ossia qualora il valore contabile della partecipazione detenuta - in via diretta od indiretta - nella controllata, rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale di Geox SpA, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico approvato).

PARTE VIII – Norme finali**08.01 Diffusione del Regolamento**

Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza di tutti i destinatari a cura dell'Amministratore Delegato, ovvero dai soggetti dallo stesso delegati. .

08.02 Controllo sul rispetto del Regolamento

L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è rimessa all'Amministratore Delegato.

Tutti i destinatari sono tenuti a fornire al Preposto e al suo Sostituto la massima collaborazione, agevolando le verifiche e fornendo le informazioni richieste. I destinatari sono altresì tenuti a segnalare all'Amministratore Delegato eventuali violazioni del Regolamento di cui siano venuti a conoscenza ed a cooperare alle eventuali indagini svolte in relazione alle violazioni, mantenendo il più stretto riserbo al riguardo.

08.03 Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore per le operazioni effettuate a partire dal **28 luglio 2016**.

08.04. Modifiche e integrazioni del Regolamento

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche di mero adeguamento a variazioni della normativa di legge e regolamentare, che potranno essere apportate dall'Amministratore Delegato, il quale ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il testo aggiornato del Regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i destinatari, ai sensi del punto 08.01.

PARTE IX – Inosservanza delle regole di comportamento**09.01 Sanzioni**

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento da parte dei Destinatari comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva e/o dal regolamento interno, nonché l'obbligo di risarcire alla Società tutti i danni diretti ed indiretti che possano derivare dalla violazione dello stesso, che è parte integrante del contratto di lavoro e/o del diverso rapporto contrattuale o fiduciario che intercorre tra i Destinatari e la Società.

Inoltre, l'inosservanza del presente Regolamento e della normativa in materia di comunicazioni di *internal dealing* può comportare per i trasgressori l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal TUF (art. 193) ovvero quelle previste dall'art. 30 del MAR, una volta implementate dal legislatore nazionale.

ALLEGATO A

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

c)	Prezzo/i e volume/i	<p style="text-align: center;">Prezzo/i</p> <p style="text-align: center;">Volume/i</p> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc., sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <p>— Volume aggregato</p> <p>— Prezzo</p>	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento(UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

APPENDICE

NORMATIVA RICHIAMATA**DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58¹****Art. 114** (*Comunicazioni al pubblico*)

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).

(omissis)

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

(omissis)

REGOLAMENTO CONSOB N. 19971/1999²

(omissis)

Capo II

Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

Art. 152-sexies

(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;
- b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":
 - b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
 - b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;
 - b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
 - b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;
 - b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;
- c) "soggetti rilevanti":

¹ Come successivamente modificato ed integrato, in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento.

² Come successivamente modificato ed integrato, in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento.

- c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;
- c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;
- c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;
- d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":
- d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);
- d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);
- d.5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies

(Ambito di applicazione)

1. L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:

- a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;
- b) alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

4. L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

Art. 152-octies

(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2 le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato

pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152- sexies, comma 1, lettera c.3), devono:

a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;

b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

(omissis)

REGOLAMENTO N. 596/2014/UE

Art. 19

(Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione)

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati. Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

- a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
- b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni adottate dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle

aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
- b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

(omissis)